



COMUNE DI CAMPOREALE

Città Metropolitana di Palermo

ORDINANZA SINDACALE N. 3 del 05-02-2024 Reg. Ordinanze

OGGETTO: Modifica Ordinanza Sindacale n. 01 del 29.01.2024, è divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche.

IL SINDACO

RICHIAMATA la propria Ordinanza Sindacale n. 01 del 29.01.2024 avente ad oggetto: Tutela della sicurezza urbana per la manifestazione "Camporeale in Maschera 2024" nei giorni 11 e 13 Febbraio 2024 ;

SENTITI gli esercenti dei pubblici esercizi (Bar, ristoranti, pub e pizzerie);

RITENUTO opportuno apportare delle modifiche all'Ordinanza Sindacale in premessa citata in occasione della manifestazione carnevalesca che si svolgerà a Camporeale nei giorni 11 e 13 Febbraio 2024;

VISTI:

- l'art. 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i ;
- l'art. 7/bis del D. Lgs. N. 267/2000, come modificato dal D. lgs. N. 50/2003;
- l'art. 16 della legge 24.11.1981, n.689 come modificato dall'art. 6/bis della legge n.125/2008;
- L.R. 22 dicembre 1999, n. 28;
- la Legge n. 142/1990, così recepita con la L.R. n. 48/91.

RITENUTO di limitare l'efficacia del provvedimento per i tempi connessi alla predetta manifestazione;

RITENUTO necessario, pertanto, per esigenze di carattere tecnico, dare corso al provvedimento apportando una modifica all'O.S. in premessa citata;

ORDINA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

Ai titolati di esercizi pubblici (Bar, ristoranti, pub e pizzerie) e commerciali presenti nel centro urbano nei giorni **11 e 13 Febbraio 2024 dalle ore 16:00 alle ore 6:00**, il divieto di somministrare e/o vendere per asporto bevande alcoliche e superalcoliche e di ogni tipo, in contenitori di vetro o in lattine.

La somministrazione delle bevande alcoliche e superalcoliche nei pubblici esercizi può essere effettuata esclusivamente in contenitori di carta o plastica.

Di vietare l'introduzione, la detenzione e il consumo, all'interno del corteo dei carri e nelle aree pubbliche limitrofe al percorso della sfilata, di bevande alcoliche e superalcoliche in qualsiasi contenitore.

Vengono fatte salve nell'O.S. in premessa citata tutto quello che non è stato modificato con il presente provvedimento.

AVVERTE

Che la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art.7/bis del D. Lgs 267/2000 da € 25,00 a € 500,00.

Resta salva la possibilità per gli organi accertatori di procedere al sequestro cautelare delle cose che servono o furono destinate a commettere la violazione o che ne sono il prodotto, ai sensi dell'art. 13 della legge 24/11/1981, n.689 e s.m.i.

Informa che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione al Presidente della Repubblica per soli motivi di legalità.

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo on-line e sul sito istituzionale dell'Ente;

Il presente provvedimento viene trasmesso alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Palermo, alla locale Stazione dei Carabinieri, al Comando della Polizia Municipale, alle Associazioni Partecipanti alla manifestazione e ai titolati di esercizi pubblici e commerciali.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare e rispettare la presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, li 05-02-2024

IL CAPO



IL SINDACO
Dot. Luigi Cinq